

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 4

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

SALVATORE FRASCA
senatore nella XI legislatura

per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Messina

il 28 novembre 1996 (*)

(*) In tale data è pervenuta l'integrazione dell'ordinanza emessa il 25 ottobre 1996.

Tribunale di Messina
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Il Giudice per le indagini preliminari

Messina, 25 ottobre 1996

Il Giudice all'udienza del 25 ottobre 1996 ha pronunciato la seguente ordinanza:

ritenuto che l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione non può essere accolta;

considerato invero che le dichiarazioni risultanti dal capo di imputazione eccedono i limiti di rilevanza dell'immunità parlamentare in quanto dal punto di vista soggettivo sono state esternate al di fuori della rituale sede parlamentare e dal punto di vista oggettivo eccedono i limiti della continenza e le funzioni che il Parlamento esercita con la manifestazione di opinioni di rilievo politico;

visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1995 n. 466 dispone la trasmissione senza ritardo di copia degli atti al Senato della Repubblica ed ordina la sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti, salva la proroga.

Manda alla cancelleria per provvedere con immediatezza all'adempimento, allegando al verbale di udienza foglio contenente la presente ordinanza dattiloscritta.

Messina, 25 ottobre 1996.

Il Collaboratore di cancelleria
(F.to M. D'ARRIGO)

Il Giudice
(F.to Dr. Fabio CINTIOLI)

Tribunale di Messina
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Il Giudice per le indagini preliminari

Messina, 25 novembre 1996

Il Giudice per le indagini preliminari, dottor Corrado Bonanzinga, vista l'ordinanza emessa all'udienza del 25 ottobre 1996, con la quale, ai sensi dell'articolo 2 legge 6 settembre 1996, n. 466, veniva disposta la trasmissione al Senato della Repubblica di copia degli atti del fascicolo n. 1023/94 R.G.N.R., 3121/94 R.G.G.I.P., contro Frasca Salvatore;

rilevato che la suddetta ordinanza deve essere integrata con le specificazioni meglio indicate in dispositivo;

P. Q. M.

ad integrazione dell'ordinanza emessa in data 25 ottobre 1996, nel procedimento n. 1023/94 R.G.N.R., 3121/94 R.G.G.I.P., contro Frasca Salvatore, specifica che l'imputato è chiamato a rispondere del reato di cui agli articoli 99 e 595, terzo comma del codice penale e 30 legge n. 223 del 1990, per avere, nel corso di un'intervista televisiva, offeso la reputazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, Paternostro dottor Domenico, affermando: «se dovessi dare un voto al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Castrovillari gli darei zero in profitto poichè c'è una sua crassa incapacità a tuffarsi in questa realtà e a venirne a capo», ed ancora, riferendosi al dottor Paternostro, «costui sta all'amministrazione della giustizia così come io sto all'astronomia. È una persona che brilla per incapacità, per incompetenza e che esercita l'azione penale a titolo discriminatorio». Fattispecie aggravata dalla recidiva specifica. In Castrovillari l'11 gennaio 1993, su querela del 25 gennaio 1993.

Messina, lì 25 novembre 1996

Il Giudice

(F.to Dr. Corrado BONANZINGA)